



IPOTESI DI ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 24/5/1991 presso gli uffici della Direzione di esercizio della Ferrovie Genova Casella fra le parti sottoscritte:

- Gestione Governativa Ferrovie Genova Casella rappresentata dall'Ing. Giovanni Bertoldi, assistita dalla FENIT rappresentata dal Dr. Paolo Ignesti

E

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL rappresentata dai Signori

Felouga Pietro, Soghi Francesco, Di Corrado Gaetano
Camporelle Giancarlo


e i delegati sindacali aziendali Sigg. Giuliano Fagnola, Copina
Antonio, Sorbo Giuseppe

Premesso:

- che l'accordo integrativo aziendale 87-90 è scaduto il 30/9/90;
- che il presente accordo integrativo aziendale viene stipulato avendo a riferimento:

A) l'impegno programmatico contenuto nell'Accordo Nazionale 17/6/1982 finalizzato a realizzare concreti ed effettivi recuperi di produttività per il rinnovo degli accordi integrativi aziendali;

B) i limiti e la misura degli incrementi di produttività derivanti dall'attuazione di specifici progetti e programmi finalizzati alla realizzazione di effettivi e concreti incrementi della produttività



- 2 -

aziendale nei suoi vari settori;

C) lo stretto collegamento tra la realizzazione dei programmi di investimento mirati all'ammodernamento e potenziamento dell'intera struttura aziendale e quindi del notevole miglioramento del servizio ferroviario ed automobilistico, e gli incrementi retributivi previsti nel presente accordo, nonché l'organizzazione del lavoro che rende più efficiente e funzionale l'utilizzazione del personale in tutti i settori dell'azienda; e che solo l'effettiva applicazione di quanto sopra consente di reperire, le risorse economiche per la copertura degli oneri derivanti dagli incrementi retributivi e dalle modifiche normative aventi riflessi economici;

D) la disponibilità e l'utilizzazione del personale dipendente, alla mobilità, alle plurimansioni, a prestazioni di lavoro straordinario, superi nastro, prestazioni diverse e promiscue, flessibilità di orari, spostamento riposi, ecc.; adeguandosi alle richieste aziendali con spirito di collaborazione e dedizione al servizio, permette fra l'altro:

- l'istituzione di due nuovi treni ordinari;
- il rinforzo, nei periodi di maggior affluenza di viaggiatori, al personale di stazione e al personale viaggiante;
- l'effettuazione di numerosi treni straordinari resi necessari dall'incremento dei viaggiatori trasportati;



- 3 -

- l'effettuazione di numerosi treni speciali ad orario libero per trasporto materiali necessari per i lavori di costruzione della nuova linea di contatto per la trazione elettrica tutt'ora in corso.

La meccanizzazione del settore amministrativo, ha consentito una più efficiente utilizzazione del personale di questo servizio gravato, oltre che da maggiori incombenze derivanti da adempimenti previdenziali e fiscali, e da normative di legge riguardanti le problematiche collegate sia alla tutela dell'ambiente che del lavoro, anche da una notevole mole di lavoro, derivante dagli investimenti in corso di realizzazione ottenuti con le leggi 297/78 e 910/86.

La migliore utilizzazione e la mobilità del personale viaggiante e la meccanizzazione del servizio amministrativo, hanno permesso di realizzare tutto quanto sopra, senza ricorrere ad incrementi di organico del personale.

Devesi inoltre evidenziare che:

- recentemente, oltre all'acquisto di un locomotore diesel, il numero degli autobus per i servizi di linea e fuori linea, é più che raddoppiato, passando da n.2 mezzi a n.5 mezzi; la qualificazione e la professionalità del personale d'officina, su cui grava completamente la manutenzione di quanto sopra, oltre che naturalmente quella del materiale rotabile ferroviario, hanno



- 4 -

permesso di continuare la stessa, nella quasi totalità dei casi, all'interno della Gestione, senza che ciò abbia determinato variazioni nell'organico;

- l'acquisto di una macchina rinalzatrice alternativa - livellatrice del binario tipo Matisa A05L, consente di effettuare la manutenzione dello stesso, senza appaltare tali interventi a ditte esterne specializzate, in quanto, data l'esiguità del personale addetto e la particolare orografia della linea, risulta alquanto difficoltoso mantenere l'esatta geometria del binario.

Tutto quanto sopra, consente di reperire le necessarie risorse economiche, per la copertura finanziaria derivante dagli aumenti retributivi previsti nel presente accordo.

Si concorda che per la copertura degli aumenti retributivi venga utilizzato il 38 % dei recuperi di produttività, di cui sopra é fatta menzione, invece della ripartizione prevista dal già citato accordo nazionale 17/6/1982.

ART.1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART.2

RECUPERO DI PRODUTTIVITA'

Il recupero di produttività derivante da quanto stabilito ammonterà a com-



- 5 -

plensive L. 1.556.226.000 nel periodo 1/10/90-^{31/12/93}~~30/9/93~~ di cui
L. 592.000.000 verranno utilizzate nel periodo sopraindicato per la
copertura dei miglioramenti previsti nel presente accordo.

ART.3

INDENNITA' DI PRESENZA LEGATA ALLA PRODUTTIVITA'

Viene erogato un premio di produttività, legato all'effettiva presenza in servizio, stabilito nella misura indicata nell'allegata tabella A - che fa parte integrante del presente accordo e con la decorrenza nella medesima indicata.

ART.4

INDENNITA' FISSA MENSILE LEGATA ALLA PRODUTTIVITA' (CAU)

Viene erogato un premio di produttività, in quota fissa mensile per 14 mensilità, stabilito nella misura indicata nell'allegata tabella B - che fa parte integrante del presente accordo e con le decorrenze nella medesima indicata.

Tale indennità fa parte della retribuzione normale ed ha riflessi sugli altri istituti retributivi, quali prestazioni straordinarie feriali festive e notturne, diarie e trasferte e quant'altro relativo alla retribuzione normale; tale indennità, verrà corrisposta anche in caso di assenza per con



- 6 -

gedi, malattia, maternità infortuni ed aspettativa.

ART.5

INDENNITA' MANEGGIO DENARO

A partire dal periodo di paga successivo alla data di approvazione ministeriale viene riconosciuto al personale addetto al maneggio del denaro con responsabilità contabile, un aumento ^{fisso} dell'indennità tale da raggiungere il 7,5% della paga tabellare minima in vigore.

ART.6

INDENNITA' DI GUIDA

Le parti concordano di istituire a decorrere dal periodo di paga successivo alla data di approvazione ministeriale una indennità di presenza pari a L. 1.000.= (mille) per il personale che svolge le mansioni di Macchinista e Conducente di linea.

ART.7

INDENNITA' DI PRESENZA LEGATA ALLA PRODUTTIVITA' PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI

A partire dal periodo di paga successivo alla data di approvazione ministeriale viene riconosciuto al personale degli uffici un'aumento dell'indennità di presenza pari a L. 1000 (mille) a Liv.6° riparametrate.



ART.8


RIMBORSO BOLLO PATENTE

Le parti concordano che a partire dall'anno 1992 verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese il rimborso del bollo della patente al personale che svolge le mansioni di autista e al personale che, per ragioni di servizio, usa l'autovettura dell'azienda in modo continuativo e non occasionale. Il sopracitato personale sarà individuato all'inizio di ogni anno dalla Direzione.

ART.9

ISTITUZIONE PASTO CALDO

L'Azienda si impegna al fine di diminuire il disagio del personale presente in servizio di assicurare allo stesso un pasto caldo mediante convenzione ^{con ditta} ~~concordano di istituire un pasto caldo mediante convenzione con ditta~~ esterna qualificata. Qualora il personale non ne fruisca non ha diritto ad alcun trattamento sostitutivo. Tale beneficio è a carattere assistenziale e pertanto non avrà effetto su alcun istituto di legge o di contratto ivi compreso il T.F.R. L'Azienda si impegna di attivare quanto sopra entro i quattro mesi successivi alla data di approvazione del presente contratto da parte del Ministero dei Trasporti; la quota a carico del lavoratore sarà pari al 30% della spesa. Tale quota potrà essere ridiscussa in sede di rinnovo del contratto aziendale, anche a seguito di aumenti della spesa com



- 8 -

plessiva.

ART.10

MASSA VESTIARIO


A parziale modifica dei precedenti accordi sul vestiario fornito al personale per l'esecuzione delle prestazioni lavorative si concorda quanto segue:

- al personale viaggiante, in aggiunta a quanto già concordato, un pantalone ed una camicia, e un giubbotto in cotone per la divisa estiva.
- al personale d'officina, in aggiunta a quanto già concordato, un maglione, una tuta estiva e una tuta invernale all'anno;
- al personale della squadra manutenzione un maglione per ciascun anno, ed un giaccone (eskimo) con cadenza triennale.

Le parti concordano altresì che per i capitreni viene permutata la giacca di pelle con un giubbotto in pelle mantenendo la cadenza già prevista.

ART.11

Si conferma che le indennità di cui agli art. 3-5-6-7 non fanno parte della retribuzione normale di cui all'articolo 1 del CCNL 12/3/1980 ivi compreso il T.F.R..



- 9 -

ART.12

L'azienda, al fine di ridurre il disagio dei lavoratori facenti parte della squadra di manutenzione della linea (c.d. cantonieri), istituisce dal 1° gennaio 1992, due centri di servizio attrezzati con spogliatoi e docce nelle stazioni di Genova e Torrazza. Si concorda che il tempo occorrente ai lavoratori predetti per raggiungere dalle stazioni sopraindicate ai punti di inizio servizio sarà a carico dell'Azienda nella misura del 50%.

ART.13

L'Azienda integrerà l'indennità a carico dell'I.N.A.I.L. per i primi tre giorni di infortunio nella misura del ^{100%}~~40%~~ della retribuzione spettante. Qualora tale integrazione venga corrisposta da altri Enti, sarà assorbita fino a concorrenza la quota a carico dell'Azienda.

ART. 14

A copertura del periodo 1° Ottobre 1990 - 31 Maggio 1991 le parti concordano di erogare al personale in servizio alla firma del presente accordo la somma omnicomprensiva di L. 900.000.= a Liv. 6 a titolo di una tantum, riparametrata secondo i valori di cui alla tabella D.



- 10 -

Tale somma sarà erogata nel periodo di paga successivo alla data dell'approvazione ministeriale. Tale somma non avrà quindi alcun effetto su alcun istituto di legge o di contratto escluso il T.F.R.

ART. 15

Il presente accordo scadrà il 31/12/1993 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

ART. 16

Il presente accordo sarà valido solo dopo l'approvazione da parte del Ministero dei Trasporti. Il presente accordo sarà valido solo dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Francesco Lepi FIT CIL Autoferrotramvieri

Roberto Di Pietro FIT CGIL Autoferrotramvieri

Federico Di Carlo

Luigi Parolo -

Giulio Terzuolo

Adriano Antonino

Paolo Ignazio Ferrit

di Ferrini Pietro

Camporella Giacomo

Segretario T.A.I.S.A.

Michele

Luciano

..

..

Aumento della indennità di
presenza legata alla produttività

TABELLA A)

	Dal 1° giugno 1991	Dal 1° gennaio 1992	Dal 1° gennaio 1993
Liv. 3°	4500	7150	9000
Liv. 4°	4150	6600	8300
Liv. 5°	4000	6300	8000
Liv. 6°	3500	5600	7000
Liv. 7°	3000	4800	6050
Liv. 8°	2700	4250	5400
Liv. 9°	2400	3800	4800

Indennità mensile legata
alla produttività (CAV)

Tabella B)

	Dal 1° giugno 1991	Dal 1° gennaio 1992	Dal 1° gennaio 1993
Liv. 3°	84.800	137.000	169.500
Liv. 4°	78.000	126.000	156.000
Liv. 5°	74.800	121.000	149.700
Liv. 6°	65.000	105.000	130.000
Liv. 7°	56.800	91.800	113.600
Liv. 8°	50.500	81.600	101.000
Liv. 9°	45.000	72.900	90.200

Francesco

 Borghese

 [Other illegible signatures and initials]

Tabella C)

Liv. 3°	1300
Liv. 4°	1190
Liv. 5°	1150
Liv. 6°	1000
Liv. 7°	870
Liv. 8°	770
Liv. 9°	700

Una tantum

Tabella D)

Liv. 3°	1.175.000
Liv. 4°	1.081.000
Liv. 5°	1.037.000
Liv. 6°	900.000
Liv. 7°	787.000
Liv. 8°	700.000
Liv. 9°	625.000



 Antonio Antonini

